

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 8 settembre 2021 - n. 11824

Applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamenti sui controlli ufficiali);

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii. «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;

Visto il d.d.u.o. dell'11 febbraio 2020 - n. 1560 «Aggiornamento delle aree delimitate, per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione»;

Visto il d.d.u.o. n. 11710 del 03 settembre 2021 con il quale si abroga in toto il sopracitato decreto n. 1560/2020, si aggiornano le aree di delimitazione per la presenza del nematode e si domanda a successivo decreto l'individuazione delle misure di eradicazione per i territori delimitati;

Considerato che *Anoplophora glabripennis*, è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, elencato nell'allegato II parte A del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702, e che pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Ritenuto necessario confermare l'obiettivo dell'eradicazione per tutte le aree ufficialmente delimitate per *Anoplophora glabripennis* in Lombardia e rafforzare ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie nelle medesime aree;

Ritenuto pertanto di applicare le seguenti misure nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* della Lombardia:

- le misure fitosanitarie di eradicazione previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;
- il divieto di movimentare al di fuori dell'area delimitata il legname e i residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Albizia spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Buddleja spp.*, *Carpinus spp.*, *Celtis spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Elaeagnus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Hibiscus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Malus spp.*, *Melia spp.*, *Morus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Quercus rubra*, *Robinia spp.*, *Salix spp.*, *Sophora spp.*, *Sorbus spp.*, *Tilia spp.*, *Ulmus spp.*;
- il divieto di messa a dimora in piena aria, nell'area delimitata, degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Betula spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.* e *Ulmus spp.*;
- l'obbligo per le attività vivaistiche ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi sulle piante sensibili, con prodotti abbattenti, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza almeno mensile;

Preso atto che la notifica al Servizio Fitosanitario Regionale di cui sopra consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, della tipologia d'intervento, della località e/o dell'indirizzo in cui si trovano le piante e delle modalità di smaltimento del legname, e che decorsi 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di confermare l'obiettivo di eradicazione per tutte le aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* presenti in Regione Lombardia e definite con un apposito provvedimento, rafforzando ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie;

2. dare atto che le misure di cui al presente atto sostituiscono quelle previste dal decreto n. 1560/2020 abrogato con il decreto n. 11710 del 3 settembre 2021;

3. di applicare le seguenti misure nelle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* della Lombardia:

- a) le misure fitosanitarie di eradicazione previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della commissione del 9 giugno 2015;
- b) il divieto di movimentare al di fuori dell'area delimitata il legname e i residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Albizia spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Buddleja spp.*, *Carpinus spp.*, *Celtis spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Elaeagnus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Hibiscus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Malus spp.*, *Melia spp.*, *Morus spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Prunus spp.*, *Pyrus spp.*, *Quercus rubra*, *Robinia spp.*, *Salix spp.*, *Sophora spp.*, *Sorbus spp.*, *Tilia spp.*, *Ulmus spp.*;
- c) il divieto di messa a dimora in piena aria, nell'area delimitata, degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;

Serie Ordinaria n. 36 - Venerdì 10 settembre 2021

- d) l'obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti ai seguenti generi: *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Betula* spp., *Populus* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp;
- e) l'obbligo per le attività vivaistiche ricadenti nella zona delimitata di eseguire trattamenti insetticidi sulle piante sensibili, con prodotti abbattenti, per l'intero periodo in cui è riscontrabile la presenza degli adulti, indicativamente dall'inizio di giugno a fine settembre, con cadenza almeno mensile;
4. di disporre che la notifica di cui alla lett. d) del punto sopra citato consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, della tipologia d'intervento, della località e/o dell'indirizzo in cui si trovano le piante e delle modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni